

**Progetto di revisione dei Codici deontologici alla luce dei principi della
Costituzione etica FNO TSRM e PSTRP**

Codice deontologico

Terapista occupazionale

*Testo non definitivo posto in consultazione pubblica
20 novembre 2024*

Premessa

Il presente Codice deontologico si applica ai Terapisti occupazionali iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Terapista occupazionale affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Terapista occupazionale e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

Principi valoriali

[Costituzione etica](#)

(n.48 articoli) approvata, all'unanimità, dal Consiglio nazionale della FNO TSRM e PSTRP in data 2 luglio 2021.

Norme comportamentali

Nelle norme comportamentali, il termine persona assistita viene inglobato nel termine "persona", che in questo contesto viene utilizzato come sostitutivo di "Cliente". Questo epiteto è utilizzato in Terapia occupazionale per sottolineare che l'attenzione dell'intervento è sull'empowerment, mettere gli individui nelle migliori condizioni di svolgere attività significative e pertinenti alla loro vita quotidiana, chiamate occupazioni, anziché semplicemente sulla cura di una malattia o di una condizione medica. In questo modo, si promuove l'autonomia, l'indipendenza e l'interdipendenza della persona-cliente, incoraggiandola a prendere parte attiva nel proprio processo di guarigione e di ricerca del benessere. Il valore del termine sottolinea inoltre uno dei pilastri della professione ossia la condivisione dei poteri con la persona che si rivolge al terapista. Il termine cliente sottolinea l'auto-responsabilità, l'auto-determinazione, l'auto-valutazione e il senso del sé o di appartenenza delle persone.

Ogni intervento del Terapista occupazionale è centrato sul cliente, che viene rappresentato nelle seguenti categorie: *persone di ogni età* (includendo tutte le persone coinvolte nella cura di una persona, come la famiglia, le persone di riferimento e i tutori legali; *gruppi* intesi come l'insieme di persone che condividono caratteristiche, interessi e obiettivi o altre occupazioni, ad esempio, i membri di una famiglia, i lavoratori, le aziende, gli studenti.

Identità del professionista

Art. 49 Definizione

Il Terapista occupazionale è il professionista sanitario, iscritto all'albo o all'elenco speciale ad esaurimento presso l'Ordine territorialmente competente, che svolge l'attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale e nell'ordinamento didattico del corso di laurea.

Il Terapista occupazionale svolge la propria attività professionale quale esperto nell'ambito delle occupazioni, ovvero delle attività significative che ogni persona deve o desidera svolgere ovvero che gli altri si aspettano che svolga. Tali occupazioni sono suddivise in categorie, attività di vita quotidiana, attività strumentali di vita quotidiana, attività avanzate, cura di sé, riposo e sonno, educazione, lavoro, gioco, tempo libero e partecipazione sociale.

Il Terapista occupazionale deve considerare le opportunità di inclusione sociale e le risorse necessarie alla persona per partecipare alle occupazioni di soddisfazione individuale, di salute e dei bisogni della società.

Art. 50 Ambiti

Il Terapista occupazionale svolge la propria attività negli ambiti di prevenzione, cura e riabilitazione, in contesto pubblico e privato, nell'area clinica, formativa, di ricerca e manageriale.

Il Terapista occupazionale opera nei servizi e nei contesti entro i quali le occupazioni delle persone si attuano, inerenti all'ambito sanitario e agli ambiti sociali quali luoghi di vita, di giustizia e istruzione, associazioni, strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali, centri di recupero o di prima accoglienza o centri antiviolenza.

Art. 51 Competenze

Il Terapista occupazionale conduce interventi mirati e integrati, caratterizzati dalla componente tecnico-scientifica, relazionale ed educativa.

I principi fondamentali che guidano il Terapista occupazionale includono la fiducia nell'occupazione come elemento terapeutico, la competenza nell'analisi dei comportamenti occupazionali e del profilo occupazionale delle persone, la loro collaborazione e coinvolgimento nel processo terapeutico.

Il Terapista occupazionale è competente nell'analizzare e valutare le occupazioni, i contesti, gli schemi di prestazione, le abitudini, le routine, i ruoli, le abilità sensoriali, motorie, cognitive, sociali e processuali, le caratteristiche personali, i valori, le convinzioni, la spiritualità, le funzioni e le strutture corporee. Questi elementi sono considerati dinamicamente, con uguale peso, rispetto alla identità occupazionale, alla salute, al benessere e alla partecipazione alla vita desiderata dalla persona.

Attraverso modelli di pratica occupazionale e strumenti specifici, il Terapista occupazionale deve valutare e intervenire per l'equilibrio occupazionale, influenzando il recupero dell'autonomia, delle singole funzioni e, in collaborazione interdisciplinare, dell'ambiente.

Nella pianificazione, il Terapista occupazionale deve selezionare l'approccio più adatto tra recupero dell'autonomia, compensazione o modifica dell'occupazione e dell'ambiente, prevenzione di danni secondari, ed educazione della persona a cui è rivolto l'intervento e delle persone di riferimento.

Il Terapista occupazionale deve contribuire alla scelta e all'ideazione di ausili e ortesi, collaborando nella loro personalizzazione, quando necessario, in conformità alle normative.

Il Terapista occupazionale, oltre al bisogno occupazionale, deve considerare il contesto in cui la persona conduce la propria vita come elemento facilitatore o barriera alle sue occupazionali e sul servizio di cura, comprendendo i fattori ambientali, fisici e sociali, gli ambienti naturali o modificati dall'uomo; prodotti e tecnologia: supporto e relazioni; attitudini; servizi, sistemi e politiche.

Art. 52 Obiettivi

Il Terapista occupazionale, mediante i propri interventi, incentiva, riabilita e promuove l'autonomia, l'indipendenza, la partecipazione, la salute e il benessere della persona.

Gli interventi del Terapista occupazionale comprendono l'identificazione e il mantenimento di un'identità occupazionale per la persona che ha, o è a rischio di sviluppare, una limitazione delle attività o una restrizione della partecipazione.

Il Terapista occupazionale, secondo le proprie possibilità e per quanto di propria competenza, si adopera per una società che riconosca i diritti di ognuno alla partecipazione alle attività desiderate, necessarie o attese.

Art. 53 Decoro personale e dignità della professione

Il Terapista occupazionale cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

Esercizio della professione

Art. 54 Diagnosi

Il Terapista occupazionale effettua diagnosi funzionali negli ambiti di competenza basandosi sulle osservazioni e sulle valutazioni da lui svolte, avvalendosi anche dei contributi di altri professionisti sanitari.

Art. 55 Consulenza

Il Terapista occupazionale fornisce consulenza sia a favore della persona, sia legata all'utilizzo di tecniche, strategie, strumenti, ausili, ortesi, materiali o apparecchiature specifiche per le occupazioni e per adattamenti ambientali o per soddisfare i ruoli occupazionali della persona.

Art. 56 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

Il Terapista occupazionale opera sulla base delle evidenze accreditate dalla comunità scientifica, nonché delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche e tiene conto delle caratteristiche e preferenze della persona.

Art. 57 Pratiche non convenzionali

Il Terapista occupazionale può adottare pratiche non convenzionali esclusivamente come supporto al trattamento convenzionale di terapia occupazionale, garantendo la sicurezza della persona e il decoro della professione. In questi casi, chiede sempre alla persona l'espressione di specifico consenso previa circostanziata informazione circa la qualità o l'assenza di evidenza scientifica di tali pratiche.

Art. 58 Dipendenti pubblici e privati

Il Terapista occupazionale esercita la professione in regime di dipendenza o in libera professione.

Il Terapista occupazionale, in regime di dipendenza, rispetta le regole della struttura cui afferisce, mantenendo i propri valori e la propria autonomia professionale.

Il Terapista occupazionale può essere titolare di attività in proprio oppure assumere un incarico di carattere organizzativo o dirigenziale all'interno di strutture inerenti l'area riabilitativa o socio-sanitaria.

Art. 59 Libera professione intramoenia

Il Terapista occupazionale effettua attività in intramoenia secondo la normativa applicabile e in base agli accordi con la struttura di riferimento.

Art. 60 Equo compenso

Il Terapista occupazionale che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Terapista occupazionale è tenuto ad avvertire la persona, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i

criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Terapista occupazionale può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 61 Rifiuto di prestazioni professionali

Il Terapista occupazionale, al quale vengano poste dalla persona richieste di prestazioni che contrastino con il proprio convincimento clinico, tecnico e professionale basato su evidenze scientifiche, la informa di tale convincimento e non accoglie le richieste.

Il Terapista occupazionale può astenersi dallo svolgere o interrompere una prestazione richiesta e appropriata solo in casi motivati da condizioni amministrative, organizzative, strutturali, ambientali o temporali che possano gravemente limitare l'efficacia della prestazione.

Art. 62 Attività commerciali e dispositivi

L'attività commerciale nell'ambito dell'esercizio professionale è vietata.

Art. 63 Copertura assicurativa

Il Terapista occupazionale è consapevole che, in caso di danni alla persona derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Terapista occupazionale, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Terapista occupazionale, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

Cura

Art. 64 Sicurezza delle cure

Il Terapista occupazionale adotta nella pratica clinica, comportamenti proattivi connessi alla gestione del rischio clinico e volti a garantire il maggior livello di sicurezza possibile.

Il Terapista occupazionale identifica i rischi correlati alle tecniche e agli approcci professionali e al loro utilizzo, i rischi legati alle peculiarità dell'ambiente, i rischi dati dalle caratteristiche e dall'utilizzo di strumenti e dispositivi durante il trattamento, i rischi connessi alle condizioni della persona a cui è rivolto l'intervento e delle persone di riferimento, e, per quanto di propria competenza, pianifica, attua e monitora le idonee misure per prevenirli.

Il Terapista occupazionale tutela la sicurezza delle persone anche avendo cura delle proprie condizioni di salute.

Il Terapista occupazionale educa la persona a cui è rivolto l'intervento e le persone di riferimento a identificare i molteplici possibili rischi riscontrabili nelle occupazioni quotidiane e ad attuare interventi in sicurezza.

Il Terapista occupazionale libero professionista elabora un sistema di gestione del rischio nella propria attività professionale.

Art. 65 Continuità delle cure

Il Terapista occupazionale, in caso di interruzione temporanea o permanente della relazione di cura con la persona, garantisce, previo il suo consenso, la continuità delle cure attraverso un passaggio esaustivo delle informazioni al professionista subentrante, mantenendo con lui un rapporto professionale collaborativo, anche attraverso la compilazione tempestiva e completa della documentazione sanitaria.

Art. 66 Pianificazione condivisa delle cure

Il Terapista occupazionale partecipa, come componente dell'equipe, alla pianificazione condivisa delle cure della persona, sostenendo la sua autonomia, i suoi bisogni, i suoi interessi e le sue aspirazioni.

Art. 67 Eccesso di prestazioni professionali

Il Terapista occupazionale adegua i propri carichi di lavoro al fine di non pregiudicare la qualità dei propri interventi e la sicurezza della persona.

Medicina di genere

Art. 68 Medicina di genere

Il Terapista occupazionale valorizza la persona affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo agli aspetti relativi alla terapia occupazionale.

Il Terapista occupazionale rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

Documentazione

Art. 69 Certificazione

Il Terapista occupazionale, su richiesta della persona o del legale rappresentante, redige e consegna al richiedente relazione clinica in cui certifica le attività svolte.

Art. 70 Documentazione sanitaria

Il Terapista occupazionale, in qualsiasi contesto svolga l'attività professionale, riporta nella documentazione sanitaria di ogni persona assistita i dati anamnestici, le osservazioni e le valutazioni effettuate, la diagnosi funzionale, il piano riabilitativo, gli obiettivi e i risultati dell'intervento.

Il Terapista occupazionale redige la documentazione sanitaria, con chiarezza, diligenza, coerenza e completezza.

Il Terapista occupazionale conserva e custodisce sia la documentazione redatta sia quella a lui affidata nel rispetto della normativa applicabile relativa al segreto professionale e alla riservatezza.

Il Terapista occupazionale, su richiesta della persona o del legale rappresentante, fornisce copia della documentazione sanitaria relativa al proprio intervento professionale in favore della stessa persona.

Art. 71 Fascicolo sanitario elettronico

Il Terapista occupazionale partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

Formazione continua ed educazione sanitaria

Art. 72 Formazione continua

Il Terapista occupazionale partecipa allo sviluppo della professione attraverso la formazione continua e applicando le conoscenze e le abilità acquisite nel proprio lavoro, sulla base delle evidenze scientifiche.

La formazione del Terapista occupazionale è fondata sulle scienze mediche di base e professionalizzanti ed è conforme a quanto stabilito nella proposta formativa dei singoli corsi di laurea.

Il Terapista occupazionale aggiorna le proprie conoscenze professionali curando in particolare gli aspetti relativi al proprio ambito di intervento, tramite percorsi accademici, congressi, convegni, seminari,

laboratori, corsi e auto-formazione, anche nel rispetto della normativa sull'educazione continua dei professionisti sanitari.

Il Terapista occupazionale, che acquisisce al di fuori dello Stato italiano conoscenze o competenze, le utilizza nella pratica clinica nel rispetto e nei limiti della normativa applicabile.

Il Terapista occupazionale mantiene elevati standard di qualità e aggiornamento quando, per quanto di propria competenza, eroga formazione o consulenza ai colleghi della propria o di altre professioni in ambito sanitario, educativo, tecnico, sociale, architettonico, giuridico.

Art. 73 Educazione sanitaria

Il Terapista occupazionale deve considerare l'equilibrio occupazionale come parte integrante della salute delle persone e della comunità, promuove e sostiene, secondo le proprie possibilità e condizioni, l'educazione sanitaria, utilizzando le occupazioni come mezzo e come fine.

Rapporti professionali

Art. 74 Rapporti con gli studenti

Il Terapista occupazionale promuove negli studenti l'interesse verso la professione e offre un modello di comportamento idoneo.

Il Terapista occupazionale supervisiona gli studenti nella formazione in terapia occupazionale.

Art. 75 Rapporti con l'Ordine

Il Terapista occupazionale partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Terapista occupazionale comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Terapista occupazionale provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a suo carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Terapista occupazionale, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del suo ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Terapista occupazionale adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Terapista occupazionale segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi

dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 76 Rapporti con l'organizzazione sanitaria

Il Terapista occupazionale concorre all'efficienza dell'organizzazione sanitaria in cui esercita e si adopera affinché le modalità organizzative garantiscano la qualità e l'equità delle prestazioni nonché il rispetto delle norme deontologiche.

Art. 77 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

Il Terapista occupazionale nelle relazioni con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche mantiene una condotta improntata alla collaborazione, alla lealtà e al rispetto degli ambiti di intervento in cui è chiamato ad agire.

Art. 78 Rapporti con le società industriali e commerciali

Il Terapista occupazionale non partecipa né collabora con imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne possano condizionare la dignità e l'indipendenza professionale.

Art. 79 Compatibilità con cariche extraprofessionali

Il Terapista occupazionale che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di indebito vantaggio personale o professionale.

Sanità digitale

Art. 80 Telemedicina

Il Terapista occupazionale si avvale della telemedicina nei casi in cui sia possibile fornire maggiore qualità o accessibilità del servizio in modalità a distanza, previa valutazione sia delle competenze della persona nell'utilizzo degli strumenti tecnologici adottati sia dell'adeguatezza del contesto.

Il Terapista occupazionale che fornisce servizi tramite la telemedicina garantisce standard di prestazioni analoghi a quelli forniti in presenza.

Il Terapista occupazionale informa la persona delle differenze tra terapia occupazionale erogata in presenza o in telemedicina, descrive le attrezzature, le modalità, le tecnologie utilizzate e gli strumenti di tutela della riservatezza adottati.

Il Terapista occupazionale predispone e poi informa la persona della presenza di un piano alternativo di erogazione delle prestazioni in caso di fallimento della connessione o dell'utilizzo degli strumenti tecnologici.

Il Terapista occupazionale in libera professione pianifica, per quanto di propria competenza, la protezione dei dati e degli strumenti tecnologici al fine di tutelare le informazioni relative alle persone assistite da accessi abusivi.

Art. 81 Identità digitale

Il Terapista occupazionale mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

Emergenza

Art. 82 Emergenza sanitaria

Il Terapista occupazionale, anche in situazioni di emergenza sanitaria, si adopera per sostenere i principi di equità e inclusività, riconoscendo i bisogni e i diritti occupazionali di ogni persona a partecipare pienamente alle occupazioni desiderate, necessarie o attese.

Il Terapista occupazionale, in situazioni di emergenza sanitaria, cura la sicurezza delle persone in modo coerente e sostenibile, si astiene da polemiche pretestuose e da atteggiamenti giudicanti, ed evita di causare o incentivare allarmismo.

Art. 83 Emergenza digitale

Il Terapista occupazionale aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Terapista occupazionale, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Terapista occupazionale, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 84 Calamità naturali

Il Terapista occupazionale, in caso di calamità naturali, presta la propria collaborazione coordinandosi con la struttura di appartenenza e l'autorità competente.

Il Terapista occupazionale, in caso di calamità naturali, è tenuto a informarsi e intervenire in modo coordinato con l'organizzazione di appartenenza e l'autorità competente.

Il Terapista occupazionale, anche in condizioni di emergenza, non agisce in conflitto di interesse, con favoritismi o per interessi personali.

Art. 85 Contenzione

Il Terapista occupazionale è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona.

Il Terapista occupazionale identifica in modo proattivo i fattori facilitatori che consentono di ridurre la necessità di ricorrere alla contenzione.

Il Terapista occupazionale rimuove o riduce il più possibile le barriere ambientali che richiedono di dover ricorrere alla contenzione.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione della persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona.

Comportamenti vietati

Art. 86 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Terapista occupazionale è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Terapista occupazionale non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Terapista occupazionale non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Terapista occupazionale segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 87 Comparaggio e commercio

Il Terapista occupazionale rifiuta ogni forma di comparaggio.

Il Terapista occupazionale segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

Art. 88 Segnalazione del conflitto di interesse

Il Terapista occupazionale, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 89 Discredito

Il Terapista occupazionale, fonda le sue relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Terapista occupazionale non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Terapista occupazionale, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

Sanzioni disciplinari

Art. 90 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Terapista occupazionale, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.

BOZZA